

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A01686 del 13/09/2023

Proposta n. 1774 del 30/08/2023

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Elvira Cavezzi, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione San Benedetto n 15, distinto in catasto al Fg. 54 particella 160 sub 4 - ID 4664.

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Elvira Cavezzi, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione San Benedetto n° 15, distinto in catasto al Fg. 54 particella 160 sub 4 – ID 4664.

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: *“Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi”* che dispone: *“La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...”*;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”*, e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole *“31 dicembre 2022”* con *“31 dicembre 2023”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *“Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”*;
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la *“Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”*;
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la *“Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”*;
- con l'art. 38, comma 1, dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 *“Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata”* è stato disposto che *“Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge”*;

- con art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, *“Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata”*, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2023 del termine per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;
- con l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi”*, è stato disposto che *“per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023”*;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- in data **04/01/2019**, con prot. n. **5754** è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto della Sig.ra Elvira Cavezzi, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione San Benedetto n° 15, distinto in catasto al Fg. 54 particella 160 sub 4 – ID 4664, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota prot. n. **0260888 del 03/04/2019**, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota prot. n. **0458583 del 14/6/2019** l'Ufficio Speciale ricostruzione Lazio, in coerenza con le previsioni di cui al comma 4 dell'art.3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, come sostituito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha richiesto al Comune territorialmente competente gli esiti degli accertamenti di competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio a norma degli articoli, 20 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle altre vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia;
- in data **05/12/2019** è stata acquisita con prot. Reg. Lazio n. **987588** la nota prot. 15120 del 12/11/2019 del Comune di Amatrice, con la quale quest'ultimo ha espresso il proprio parere positivo in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia;
- con nota acquisita al protocollo con n. **1046840 del 23/12/2019** e, stante l'incompletezza dell'integrazione documentale depositata dal professionista ed acquisita con prot. n. **116320 del 10/02/2020**, con successiva nota prot. n. **242981 del 24/3/2020**, alle quali si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha richiesto integrazioni documentali avendo, peraltro, riscontrato come permanesse l'assenza di documenti ed elaborati già richiesti;
- con protocollo in uscita n. **364562 del 21/04/2020** è stata trasmessa al professionista incaricato la Determinazione n. **A00474 del 21/04/2020** recante liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, per un importo pari ad **€ 3.254,66 (tremiladuecentocinquantaquattro/66)**;

- con nota prot. n. **425177 del 02/05/2022**, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio, ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dettagliando le carenze documentali rilevanti ai fini dell'istruttoria sulla richiesta di contributo alla ricostruzione, nonchè concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui alla nota di preavviso di rigetto;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e dettagliate nell'esito istruttorio parte integrante del presente atto:

- il rigetto della richiesta di contributo alla ricostruzione per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Elvira Cavezzi, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione San Benedetto n° 15, distinto in catasto al Fg. 54 particella 160 sub 4 – ID 4664.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge.

Il presente provvedimento è comunicato al Professionista incaricato, per il tramite di quest'ultimo al soggetto richiedente il contributo ed al Comune territorialmente competente.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Stefano Fermante

ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016 ss.mm.ii. - procedura ordinaria - DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia **Rieti**
 Comune **Amatrice**
 Indirizzo **Frazione San Benedetto n° 15**
 Richiedente **Elvira Cavezzi**
 In qualità di **delegato**
 Dati Catastali **Fg. 54 particella 160 sub 4**

Dati identificativi dell'istanza

MUDE

12-057002-0000002711-2018	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016) - Residenziale LO	CAVEZZI ELVIRA	Frazione San Benedetto N. 15	AMATRICE	03/01/2019 22:24:04	REGISTRATA DA PA	04/01/2019
12-057002-0000007087-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CAVEZZI ELVIRA	Frazione San Benedetto N. 15	AMATRICE	09/02/2020 21:21:10	REGISTRATA DA PA	10/02/2020
12-057002-0000008493-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CAVEZZI ELVIRA	Frazione San Benedetto N. 15	AMATRICE	15/04/2020 19:52:45	REGISTRATA DA PA	15/04/2020
12-057002-0000008587-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CAVEZZI ELVIRA	Frazione San Benedetto N. 15	AMATRICE	18/04/2020 16:11:44	REGISTRATA DA PA	19/04/2020
12-057002-0000024551-2022	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CAVEZZI ELVIRA	Frazione San Benedetto N. 15	AMATRICE	19/05/2022 11:10:24	REGISTRATA DA PA	19/05/2022

USR

ID Istanza: **4664**

Protocollo: 5754 del 04/01/2019; 283562 del 10/04/2019; 671147 del 19/08/2019; 860809 del 28/10/2019; 116320 del 10/02/2020; 493186 del 19/05/2022

Istruttore: Pasquale Fimiani

Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020) sì no **Decreto di liquidaz. N° A00474 del 21/04/2020**

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input type="checkbox"/>
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input type="checkbox"/>
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Singolo proprietario	<input type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input type="checkbox"/>

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale con danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss.mm.ii. presentata dalla Sig.ra Elvira Cavezzi relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 54, mappale 160 sub 4 - ID 4664.

CONSIDERATO CHE:

- in data 04/01/2019 con Prot. n. 0005754 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto della Sig.ra Elvira Cavezzi, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 54, mappale 160, sub 4, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. n. 0260888 del 03/4/2019, questo Ufficio ha chiesto di chiarimenti ed integrazioni documentali, nell'ambito dell'istruttoria preliminare sulla completezza e regolarità della richiesta di concessione del contributo;
- in data 10/04/2019 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso integrazioni all'istanza;
- con nota Prot. n. 0458583 del 14/6/2019, questo Ufficio, in esito alla propria verifica preliminare, ha trasmesso al Comune di Amatrice la richiesta di avviare l'istruttoria di competenza comunale in ordine alla verifica della conformità urbanistica ed edilizia;
- in data 17/7/2019 il Comune di Amatrice, con sua nota prot. 9903 acquisita al prot. Reg. Lazio n. 0566824 del 17/7/2019, ha chiesto integrazioni documentali, nell'ambito della propria attività di verifica;
- con nota Prot. n. 0665282 del 12/8/2019, questo Ufficio ha trasmesso una comunicazione di sospensione del procedimento in considerazione della richiesta di integrazioni formulata dal Comune di Amatrice;
- in data 19/8/2019 con nota prot. n. 671147 il professionista di parte istante ha consegnato al Comune di Amatrice a mezzo pec, e per conoscenza al nostro Ufficio, integrazioni documentali;
- con nota prot. 747636 del 23/9/2019, questo Ufficio nel prendere atto delle integrazioni trasmesse dal tecnico di parte al Comune, ha comunicato la sospensione del procedimento, in attesa delle determinazioni dell'amministrazione comunale in ordine alle verifiche sulla conformità urbanistica ed edilizia;
- le integrazioni consegnate dal tecnico di parte in data 19/8/2019 sono risultate incomplete all'esito delle verifiche svolte dal Comune: infatti il Comune di Amatrice, con sua nota prot. 12671 del 26/9/2019, acquisita al prot. reg. Lazio n. 0761386 del 26/9/2019, ha formulato richiesta di integrazioni;
- in data 28/10/2019 il tecnico di parte istante ha prodotto, con nota acquisita al prot. n. 0860809 del 28/10/2019, consegnata a mezzo pec al Comune di Amatrice e per conoscenza al nostro Ufficio, integrazioni documentali;
- in data 05/12/2019 è stata acquisita con prot. Reg. Lazio n. 987588 la nota prot. 15120 del 12/11/2019 del Comune di Amatrice, con la quale quest'ultimo ha espresso il proprio parere positivo in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia;
- con nota Prot. n. 1046840 del 23/12/2019, questo Ufficio all'esito di propria istruttoria tecnica, ha richiesto integrazioni documentali;
- in data 09/02/2020 in tecnico di parte, con nota acquisita al prot. n. 116320 del 10/02/2020, ha prodotto integrazioni documentali;
- con nota prot. n. 242981 del 24/3/2020, questo Ufficio ha richiesto integrazioni documentali avendo, peraltro, riscontrato come permanesse l'assenza di documenti ed elaborati già richiesti;

- nessun riscontro è stato dato, ancora alla data odierna, alla richiesta di integrazioni di cui al punto precedente;
- con protocollo in uscita n. 364562 del 21/04/2020 è stata trasmessa al professionista incaricato la Determinazione n. A00474 del 21/04/2020 recante liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, per un importo pari ad € 3.254,66 (tremiladuecentocinquantaquattro/66);
- successivamente, con nota Prot. n. 878355 del 14/10/2020, questo Ufficio ha comunicato al tecnico di parte, la facoltà di aderire al regime semplificato di cui all'Ord.100 ed ha chiesto di comunicare o l'esercizio di tale opzione o il motivato diniego;
- quindi, non avendo ricevuto alcun riscontro alle suddette richieste, con nota Prot. n. 02/05/2022, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, motivi che si intendono qui integralmente richiamati e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;
- in data 19/05/2022 con prot. n. 493186, il tecnico di parte ha inviato una lettera con cui comunicava che il suo studio si sarebbe attivato per predisporre la documentazione integrativa;
- tuttavia, ad oggi non è stato consegnato dal tecnico di parte istante alcun ulteriore documento, né alcuna ulteriore comunicazione in riferimento alla pratica in oggetto;

per questi motivi, PRESO ATTO

- che i termini di cui all'art. 10-*bis* della Legge 241/1990 sono inutilmente spirati, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego sopra richiamati;
- che la documentazione inviata dal professionista, risulta ancora priva degli elementi necessari per concludere l'istruttoria;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 09/08/2023

L'istruttore
Pasquale Fimiani